- Diritto sanitario:

MINISTRO SALUTE:

REGOLAMENTO CARTE E CARTONI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON SOSTANZE ALIMENTARI

E' stato pubblicato il Decreto del Ministro della Salute 217/2007 che modifica il Decreto ministeriale 21 marzo 1973 (concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007, n. 82) con riferimento alle carte e cartoni destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari.

Il Decreto sostituisce gli articoli 27, 27bis, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 nonché l'Allegato II, sezione IV relativo a Carte e Cartoni.

In particolare, l'articolo 27 stabilisce che:

- "1. Le carte e i cartoni disciplinati dal presente decreto possono da soli o accoppiati tra di loro o con altri materiali, o trasformati in imballaggi, essere adoperati a contatto diretto degli alimenti quando, fabbricati secondo buona tecnica industriale, rispondano alle seguenti caratteristiche:
- a) nel caso di imballaggi per alimenti per i quali sono previste prove di migrazione: siano costituiti da almeno il 75 per cento di materie fibrose, al massimo il 10 per cento di sostanze di carica, al massimo il 15 per cento di sostanze ausiliarie;
- b) nel caso di imballaggi per alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione: siano costituiti da almeno il 60 per cento di materie fibrose, al massimo il 25 per cento di sostanze di carica, al massimo il 15 per cento di sostanze ausiliarie.

(Tutte le percentuali suddette, si intendono riferite alla sostanza secca).

- 2. È ammessa la presenza, in quantità di tracce, secondo buona tecnica industriale, di coadiuvanti tecnologici di lavorazione con funzione di reattivi, agenti di dispersione, flottazione e drenaggio, agenti antischiuma e antilimo.
- 3. Le materie fibrose, le sostanze di carica, le sostanze ausiliarie, i coadiuvanti tecnologici di lavorazione e gli imbiancanti ottici che possono essere impiegati ai sensi dei commi precedenti del presente articolo sono indicati nella sezione 4 dell'Allegato II".

Degno di nota, per importatori e per realtà di grandi dimensioni, è quanto previsto dall'articolo 38-bis: "Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano alle carte e cartoni legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonché nella Turchia".

(Ministero della Salute, Decreto 25 Settembre 2007, n. 217: Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2007, n.217).